

BGer 1P.440/2002 vom 3. Dezember 2002

Bundesgericht, 2002-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.440_2002

FR: TF 1P.440/2002 du 3 décembre 2002

IT: TF 1P.440/2002 del 3 dicembre 2002

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).

Il ricorso è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG , art. 284 cpv. 1 lett. b CPP /TI).

E. 2

Secondo l' art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b). Tuttavia, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o quello costituzionale gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a).

Nelle esposte circostanze, considerato che la Corte cantonale ha in concreto dichiarato irricevibile per tardività l'istanza di promozione dell'accusa, il ricorrente è legittimato a far valere la violazione di diritti di parte nella procedura cantonale, segnatamente che il suo gravame non sarebbe stato esaminato nel merito.

E. 3

Il ricorrente ritiene arbitraria la conclusione dei Giudici cantonali, laddove gli rimproverano di avere agito contro la buona fede avendo egli atteso fino al 10 giugno 1999 prima di sollecitare la motivazione del decreto; sostiene che la richiesta di risarcimento del 29 aprile 1999 del legale di controparte non gli permetteva di ritenere già emanata la motivazione.

E. 3.1

Come hanno rettammente rilevato sia la Corte cantonale sia il ricorrente, la prova della notificazione di un atto spetta di principio all'Autorità che intende trarne una conseguenza giuridica; pertanto, se la notificazione o la sua data è contestata o se sussiste un dubbio in proposito, l'Autorità deve sopportare le conseguenze della mancata prova, e in tal caso fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c e 4, 103 V 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la quale il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della decisione. Certo, l'interessato non può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede gli impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76, 102 Ib 91 consid. 3, sentenze del 14 giugno 1999, consid. 4b/bb, pubblicata in R DAT II-1999, n. 19t, pag. 360 segg. e del 18 ottobre 1999, consid. 4, pubblicata in SJ 2000 I pag. 118 segg.; cfr. inoltre sentenza del 31 dicembre 1993, consid. 2, pubblicata in ZBl 95/1994 pag. 529 segg.; DTF 112 Ib 417 consid. 2d).

E. 3.2

Il legale del ricorrente ha chiesto il 28 gennaio 1999 al PP la motivazione del decreto di non luogo a procedere del 22 gennaio precedente, che il Magistrato ha steso il 14 febbraio 1999, ma di cui non ha provato l'immediata intimazione. Il 29 aprile 1999 il citato legale ha ricevuto una lettera del rappresentante della controparte chiedente un risarcimento per la mancata utilizzazione degli apparecchi da gioco durante il periodo di sequestro: lo scritto specificava ch'essi erano stati dissequestrati il 7 aprile 1999. Il denunciante, rispettivamente il suo patrocinatore, non era tuttavia stato informato in tal senso dal PP o dalla polizia, né risulta che egli abbia ricevuto ulteriori comunicazioni dall'Autorità sullo stato della procedura. D'altra parte, il patrocinatore del denunciante aveva tempestivamente risposto al collega il 3 maggio 1999, comunicandogli che il procedimento penale non era concluso, né risulta che il collega abbia reagito a questo scritto. In tali circostanze, il ricorrente e il suo avvocato non potevano d'acchito ritenere, già sulla base della lettera 29 aprile 1999, che una motivazione fosse nel frattempo stata emanata. Il fatto che il ricorrente abbia ancora atteso circa sei settimane prima di richiedere al PP la motivazione del decreto rientra, in un caso come il presente, nei limiti di un agire ancora non contrario ai principi della buona fede e della sicurezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b pag. 71 seg.; sentenza del 14 giugno 1999 citata, consid. 5c/aa). Dichiarando irricevibile per tardività il gravame, la CRP ha pronunciato un giudizio manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a).

E. 4

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Le spese e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.